

INTRECCI PERICOLOSI

- **BULLISMO, DIPENDENZE, DEVIANZE GIOVANILI**
 - Ri-conoscere per Tutelare e Tutelarsi
- Auditorium Città Metropolitana di Venezia
- 30 gennaio 2020
 - dott.ssa Maristella Cerato
 - magistrato-dottore di ricerca in Scienze dell'Educazione- licensed advanced master practitioner of neuro-linguistic programming

Introduzione

- La frequenza da parte di uno studente di una scuola– pubblica o privata - determina l'insorgere di una pluralità di relazioni giuridicamente rilevanti tra lo studente, i suoi genitori e il sistema scolastico. Le condotte in ambito scolastico possono essere fonte di responsabilità:
- - civili, ad esempio per danni cagionati o patiti dallo studente nell'ambito scolastico
- - penali, se vengono commesse azioni che costituiscono reati dallo studente o in danno dello studente
- - amministrative, per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti di lavoro e l'organizzazione scolastica

Reati commessi in ambito scolastico

- Queste relazioni possono intersecarsi poiché un medesimo fatto può determinare una pluralità di effetti giuridicamente rilevanti. La commissione di un reato può, infatti, comportare, accanto alla responsabilità penale a carico dell'autore, anche una responsabilità civile per i danni cagionati e/o subiti e conseguenze di carattere amministrativo, per il rapporto di lavoro (se il fatto è commesso da un docente), per gli esiti della frequenza scolastica (se commesso da uno studente).

Autorità Giudiziaria Ordinaria e Minorile

- La competenza a trattare i processi penali è dell'autorità giudiziaria ordinaria, se il fatto è stato commesso da persona maggiore degli anni diciotto. Se il reato è stato invece commesso da persona minore degli anni diciotto, la competenza è dell'autorità giudiziaria minorile. Per determinare la competenza, rileva solo *la data in cui il fatto è stato commesso* e non l'epoca del processo o della esecuzione dell'eventuale condanna.

Autorità Giudiziaria Minorile

Il Tribunale per i Minorenni – organo giudicante -è composto da quattro membri, due giudici togati e due giudici onorari, non togati. I due componenti non togati sono rappresentati da un uomo da una donna, esperti in biologia, psichiatria, pedagogia e in altre materie utili a comprendere l'evoluzione del minore. Essi forniscono un contributo essenziale per la valutazione della personalità del minore e costituiscono anche un collegamento tra l'autorità giudiziaria minorile e i servizi sociali (R.D.L. 20.7.1934, n. 1404- Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni; D.P.R. 22.9.1988, n. 448 –Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni esercita le funzioni requirenti in materia penale e civile.
- Presso la Procura minorile vi è una sezione *specializzata* di polizia giudiziaria, per le indagini relative alle vicende processuali dei minorenni.(art. 5 d.p.r. 22.9.1988, n.448).A queste sezioni è assegnato “personale dotato di specifiche attitudini e preparazione” (art. 5 cit.).

Imputabilità e responsabilità penale

- I minori degli anni 14 non sono imputabili e quindi non possono essere sottoposti a procedimento penale, qualunque tipo di reato abbiano commesso (art. 97 codice penale). Al minore non imputabile che abbia commesso un delitto e che sia ritenuto pericoloso può essere applicata dal giudice minorile una misura di sicurezza, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui è vissuto (art. 224 codice penale).
- Tuttavia, poiché la commissione di atti antisociali e aggressivi è indice di un percorso evolutivo a rischio, i minori infraquattordicenni possono essere destinatari di provvedimenti civili e/o amministrativi, quali l'affidamento al servizio sociale, l'allontanamento dal nucleo familiare. Il giudice minorile può anche valutare l'idoneità educativa dei genitori, nei cui confronti possono essere presi provvedimenti per la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale (art. 9 D.P.R. 22.9.1988, n. 448).

Imputabilità -segue

- E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita (art. 98 codice penale).
- Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono ogni utile informazione al fine di accertare l'imputabilità e il grado di responsabilità del minore, valutare la rilevanza sociale del fatto e adottare gli eventuali provvedimenti civili (art. 9 D.P.R. 22.9.1988, n. 448).
- Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
- Nel dubbio, la minore età è presunta ad ogni effetto (art. 8 D.P.R. 22.9.1988, n. 448).

Concorso e Connivenza nel reato

- Facilitare, agevolare la commissione di un reato può essere fonte di responsabilità penale, anche se materialmente commesso da altri.
- Ad esempio, in tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso detto comportamento può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, consentendo l'occultamento della droga e assicurando all'altro concorrente una relativa sicurezza. In siffatta condotta sono invero ravvisabili entrambi gli elementi del concorso nel reato, sia quello soggettivo, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla detenzione della droga, sia quello oggettivo della connessione tra condotta ed evento. Va precisato in proposito che detenere significa avere la disponibilità di una determinata cosa, cioè la concreta possibilità di prenderla, in qualsiasi momento, senza la necessaria collaborazione di altri (Cass. Sez. 6, sentenza n. 1108 del 04/12/1996).

Perseguibilità dei reati

- I reati possono essere perseguibili:
 - - d'ufficio
 - - a querela della persona offesa.
- Se la persona offesa è minore degli anni quattordici, il diritto di querela è esercitato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore. Se il minore persona offesa ha compiuto gli anni quattordici, può esercitare il diritto di querela e possono, al suo posto, esercitarlo il genitore o il tutore o il curatore nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore (art. 120 codice penale.).
- Il diritto di querela non può essere esercitato decorsi *tre mesi* dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (art. 124 c.p.). La querela consiste nella manifestazione esplicita di volontà diretta ad ottenere la punizione del colpevole (artt. 336-340 c.p.p.).
- La querela può essere rimessa, con estinzione del reato, solo prima della condanna definitiva. In caso di minore degli anni quattordici la querela può essere rimessa dal suo legale rappresentante. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici possono esercitare il diritto di remissione ma la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo (art. 153 cod. pen.).
- Nell'ambito dell'istituzione scolastica, la qualifica di pubblico ufficiale rivestita dall'insegnante comporta l'*obbligo di denuncia* ai sensi dell'art. 331 c.p.p. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. L'inosservanza di questo obbligo comporta per il pubblico ufficiale la commissione del delitto di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.)

Inammissibilità dell'azione civile nel processo penale minorile

- Nel procedimento penale minorile non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
- La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato (art. 10 D.P.R. 22.9.1988, n. 448).
- Il procedimento penale minorile è finalizzato solo alla rieducazione del minore. Quindi, la persona offesa, se intende conseguire il risarcimento dei danni patiti, deve iniziare un'apposita causa civile.

La responsabilità educativa dei genitori

- Nel vigente ordinamento la responsabilità genitoriale implica anche il dovere di impartire ai figli un'educazione idonea al loro positivo inserimento nel contesto sociale. Nell'ipotesi di condotte educative inadeguate, l'art. 2048 cod. civ. prevede la responsabilità dei genitori per i danni provocati dai figli minori. In questi casi la responsabilità per il fatto illecito altrui può essere esclusa se si fornisce la prova di non aver potuto impedire il fatto. La responsabilità dei genitori di cui all'art. 2048 c.c. presuppone comunque che l'autore del danno, per quanto minore di età, sia capace di intendere e di volere. Quindi, quest'ultimo risponde in solido del danno provocato al terzo e può subire l'azione di regresso da parte dell'altro responsabile.
- In materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità del minore, né consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compresa la conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la condotta del proprio figlio ex art. 2048 c.c.

La responsabilità educativa dei genitori - segue

- La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod. civ., è correlata alla necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, i genitori devono dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione adeguata per impostare una corretta vita di relazione in rapporto all' ambiente, alle abitudini ed alla personalità del minore, non assumendo rilievo circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore. Il dovere di vigilanza dei genitori può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito accaduto, la sussistenza della "culpa in educando (Cass. civile - Sez. 3, Sentenza n. 9556 del 22/04/2009).

Educazione Digitale

- L'educazione è concetto variabile in relazione al costume. Sarebbe contrario all'interesse dei figli il divieto da parte dei genitori dell'uso dei *social networks*.
- I doveri educativi dei genitori possono oggi essere collocati anche in un contesto di collaborazione con altri soggetti istituzionali.

Diritto alla riservatezza del minore

- I minori hanno diritto al rispetto della propria vita anche nelle estrinsecazioni sui *social*.
- E' un diritto della personalità, assoluto.
- In concreto, un controllo della vita digitale del minore da parte dei genitori si giustifica solo se il genitore abbia il *fondato sospetto* che il figlio sia vittima di abusi o sia egli stesso autore di reati *on line*.

Gli «abusi» dei genitori

- I genitori violano la riservatezza dei loro figli in rete non solo per presunte finalità educative ma talvolta per strumentalizzare le immagini dei loro figli in alcuni momenti della vita della famiglia (spesso nelle fasi della crisi familiare)
- In questi casi i genitori possono essere costretti a rimuovere le foto riguardanti i loro figli (art. 614 bis codice procedura civile – misure di coercizione indiretta)

Dipendenze

- Gli stati emotivi o passionali, l'ubriachezza volontaria o colposa o preordinata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa, il fatto-reato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti, l'ubriachezza e l'assunzione di sostanze stupefacenti in modo abituale non escludono né diminuiscono l'imputabilità (artt. 90, 92,93,94 codice penale).

Cannabis Light

- Ha suscitato interesse e polemiche la recente diffusione dei c.d. cannabis shop, negozi in cui si vendono al pubblico e al dettaglio le inflorescenze della cannabis e di altri preparati a base di cannabis con un principio attivo (THC) inferiore allo 0.6 (per questo definita come cannabis light).
- Tutto è iniziato con l'introduzione della legge 2.12.2016, n. 242 che ha introdotto Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa..
- La questione della liceità o illiceità penale della commercializzazione della c.d. cannabis light ha trovato interpretazioni contrastanti in giurisprudenza.

Cannabis light - segue

- Secondo l'ultima decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 30.5.2019, n.30475) la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (In motivazione, la Corte ha precisato che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge).

Cyberbullismo – Legge 29 maggio 2017, n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullism

Art. 1: Finalita' e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
 - vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito
 - delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
 - personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche
 - uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un
 - gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione,
 - diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

AZIONI POSITIVE - proposte

- L'obiettivo della normativa penale minorile italiana è la tutela della realtà evolutiva del minore. Ed è necessaria uguale attenzione per chi è stato offeso da condotte di violenza sia fisica che psicologica.
- Le linee di intervento, nel coordinamento delle risorse giudiziarie e dei servizi, sono finalizzate a conseguire:
 - - in caso di processo penale, l' attiva e consapevole partecipazione del minore indagato/imputato alle varie fasi processuali. Il minore ha diritto a ricevere in proposito adeguate informazioni dall'Autorità Giudiziaria e dai Servizi sociali
 - - la comprensione della personalità del minore
 - -la personalizzazione dei percorsi riparativi, in relazione alla gravità del reato commesso e alle esigenze evolutive del minore
 - -adeguato sostegno alla vittima delle condotte illecite, anche nell'ottica del rafforzamento della sua autostima
 - -condivisione delle linee di intervento da parte dei genitori del minore, imputato e/o vittima, per realizzare una efficace alleanza educativa
 - -nelle esperienze difficili, pur se dolorose per la famiglia, riflettere sulle modalità educative, chiedere aiuto (non è un segno di debolezza), ricercare i punti di forza per costruire il futuro

Siti di interesse

- www.csm.it, sito del Consiglio Superiore della Magistratura
- www.giustizia.it, sito del Ministero della Giustizia, con un link dedicato alla giustizia minorile
- www.normattiva.it per la ricerca e consultazione della normativa aggiornata alla data della ricerca
- www.garanteprivacy.it

